

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1843 del 16/04/2018
Oggetto	PRATICA FCPPT1576_RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN GOLENA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' PIEVESESTINA IN COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTE: DOMENICHINI RINO. USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1906 del 13/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN GOLENA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' PIEVESESTINA IN COMUNE DI CESENA (FC)

RICHIEDENTE: DOMENICHINI RINO

USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA

PRATICA: FCPPT1576.

VISTI:

1. il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
2. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
3. la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
4. la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
6. la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

7. il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
8. il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
9. il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
10. la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a

leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

11. la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
12. la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
13. le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, presentata il 01/10/2015 e registrata in pari data al n. PG.2015.0718732 di protocollo, il signor Domenichini Rino – codice fiscale DMNRNI33D16C573S -, residente in via Chiesa n.490 in località Pievesestina in Comune di Cesena (FC), ha chiesto il rinnovo della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n.984 del 05/02/2010 dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con scadenza il 31/12/2015 per uso coltivazione agricola a seminativo, in località Pievesestina del Comune di Cesena (FC);

DATO ATTO che:

1. l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. la cauzione dovuta, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00, di cui € 125,00 risultano versati dal richiedente alla Regione in data 23/12/2009, mentre **€ 125,00** risultano versati dal richiedente in data 30/03/2018 con bollettino postale VCYL0029;
3. il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015 è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in € 125,00 per l'anno 2016 e € 125,13 per l'anno 2017, ed il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di **€ 250,00** quale acconto della annualità di canone anni 2016 e 2017;
4. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di **€ 126,25** quale saldo anno 2017 e canone adeguato all'Istat per l'anno 2018 effettuato in data 31/03/2018 con bollettino postale VCYL0031;
5. gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00 che risultano versati sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 16/09/2015;
6. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/1956 del 08/02/2017, ha confermato le “Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale” contenute disciplinare parte integrante della determinazione dirigenziale n.984 del 05/02/2010;

7. l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO inoltre:

7. che con nota PGFC/2017/19413 del 29/12/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
8. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/5224 del 03/04/2018;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 6;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena ha avviato il procedimento istruttorio con la responsabilità del procedimento fino al 28/04/2017;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere a **Domenichini Rino** – codice fiscale DMNRNI33D16C573S -, il **rinnovo** senza modifiche della concessione **FCPPT1576** per l'occupazione dell'area demaniale nella gola del fiume Savio in sinistra idraulica, situata in località Pievesestina e individuata catastalmente al F. 96 antistante i mappali 100-114-115-116-605 di detto Comune per coltivazione agricola a seminativo. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;
2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2022;
3. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, è fissato in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare a partire dall'anno 2018 è pari a € 126,00 e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i;

6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di trasmettere al concessionario copia conforme del presente provvedimento che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza ;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*



struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FCPPT1576 a favore di Domenichini Rino – codice fiscale DMNRNI33D16C573S -.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale nella golenia del fiume Savio in sinistra idraulica, situata in località Pievesestina e individuata catastalmente al F. 96 antistante i mappali 100-114-115-116-605 di detto Comune, utilizzata per la coltivazione agricola a seminativo; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione dell'Agenzia concedente o del soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.

L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI RECEPITE DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- 1. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.*
- 2. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano*

essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

- 3. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario.*
- 4. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.*
- 5. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.*
- 7. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.*
- 8. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.*
- 9. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni e per i trattamenti antiparassitari delle coltivazioni.*
- 10. La fascia di rispetto di metri quattro dal piede scarpa arginale sarà mantenuta a prato naturale, evitando di eseguire arature profonde e piantagioni.**
- 11. E' vietato in tutte le superfici concesse l'allevamento di animali da cortile, nonché il transito e il pascolo di bestiame.*
- 12. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.*
- 13. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.**

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.
4. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretto utilizzo del bene demaniale, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
6. L'Agenzia concedente ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
7. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
9. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in

particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

10. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.
13. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.